

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----  
IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA  
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO  
IL GIUDICE  
DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 2924 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno  
2014,

promossa

da:

Boumzough Mina (Avv. G. Berti),

c o n t r o

Comune di Campodarsego (contumace)

Inps (Avv. M. Melograni)

In punto a:

DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITA'

La ricorrente, cittadina marocchina, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, il cui marito è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, madre di Chaoui Rayan, nato il 31.1.14, ha richiesto al Comune di Campodarsego il riconoscimento dell'assegno di maternità, previsto dall'art. 66 l. 448/98, oggi trasfuso nell'art. 74 d.lgs. 151/01.

---

Il Comune di Campodarsego, in data 14.5.14, le comunicava che la richiesta non poteva essere accolta, non essendo ella in possesso di un titolo di soggiorno che le dava diritto alla provvidenza richiesta.

Una successiva domanda era rigettata con identica motivazione.

La ricorrente, in data 9.10.14, depositava ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/98, convenendo in giudizio l'Inps e il Comune di Campodarsego.

Solo l'Inps si è costituito e il Comune convenuto è stato dichiarato contumace.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo esso trova fondamento nell'accordo Euromediterraneo del 26.2.96, reso esecutivo in Italia con la l. 302/99, in forza del quale i cittadini marocchini godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea nei quali essi sono occupati. Viene specificato che il termine sicurezza sociale include le prestazioni relative alla maternità.

Il ricorso trova titolo altresì nell'art. 30, c. 2°, d.lgs. 286/98, in forza del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, ritenendosi che tale dizione ricomprenda anche le prestazioni di carattere monetario, anche per l'indubbio carattere di



stabilità del permesso di soggiorno per motivi familiari, assimilabile per questo aspetto al permesso di soggiorno di lungo periodo.

Non è contestato che sussistano le altre condizioni stabilite dalla legge per il riconoscimento dell'assegno, le quali comunque, per quanto detto sopra, non possono discostarsi da quelle richieste per il riconoscimento della prestazione ad una cittadina italiana, o comunitaria, o titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Le pronuncia va adottata nei confronti del Comune di Campodarsego, svolgendo l'Inps il ruolo di ente erogatore (ex art. 65, c. 2° l. 448/98).

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.

dichiara la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Campodarsego e condanna il Comune di Campodarsego a riconoscere a Mina Boumzough l'assegno di maternità;

condanna il Comune di Campodarsego a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva:

compensa le spese tra la ricorrente e l'Inps.

In Padova, li 13.01.15.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



Deposita nella Cancelleria del  
Tribunale Sez. Lavoro di Padova  
il 14 GEN. 2015

Il CANCELLIERE  
Coemmani

---